



REGIONE SICILIANA
Assessorato regionale dell'agricoltura dello sviluppo rurale e
della pesca mediterranea
Dipartimento regionale dell'agricoltura

Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia

Via Sirio, 1 - 95041 S. Pietro fraz. di Caltagirone (CT)
Tel +39(0)933-998006 FAX+39(0)933-998029
Partita I.V.A. 00516680873
www.granicoltura.it e-mail: info@granicoltura.it



PROT. N. _____ DEL _____
CONTRATTO PER IL CONFERIMENTO DI UN ASSEGNO DI COLLABORAZIONE AD
ATTIVITA' DI RICERCA AI SENSI DELL'ART. 22 L. 240/2010
TRA

La Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia (P.IVA 00516680873) con sede in Caltagirone rappresentato dal Commissario ad Acta Giuseppe Li Volti e il dott. MICHELE BIZZINI nato il 17/12/86, codice fiscale BZZMHL86T17B428U... residente a Caltagirone via Tommaso Fazello n. 5. (In seguito "Assegnista")

Visto il Regio Decreto n. 2034 del 12/08/1927 concernente l'istituzione della Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia;

Vista la Legge Regionale n. 33 del 01/08/1974 concernente il subingresso dell'Amministrazione Regionale allo Stato nella gestione della Stazione predetta;

Vista la delibera n. 7/2016 del 09 agosto 2016 avente per oggetto: "Approvazione Adeguamento Statuto della stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia - ex art. 39, commi 3 e 4 della L.r. 9/2015";

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 126 del 15 marzo 2017 che esprime, ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma della legge regionale 10 aprile 1978, n. 2, parere favorevole all'approvazione delle modifiche dello statuto della Stazione Consorziale Sperimentale di granicoltura per la Sicilia, adottate con la deliberazione commissariale n. 7 del 09 agosto 2016 in applicazione dell'art. 39, comma 4, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, come modificato dall'art. 18 comma 7, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e sostituito dall'art. 21 della legge regionale 29 settembre 2016 n. 20;

Visto il D.A. 17 marzo 2017, n. 20/GAB con cui l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea approva le modifiche allo Statuto dell'Ente, in conformità alle deliberazioni summenzionate;

Visto il D.A. n.19/GAB del 16/03/2018 con cui l'Assessore Regionale del Dipartimento Agricoltura, nomina il Dott. Giuseppe Li Volti Presidente del CdA della Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura;

Visto il D.A. n.20/GAB del 16/03/2018 con cui l'Assessore Regionale del Dipartimento Agricoltura, nomina il Dott. Carmelo Nicotra Direttore della Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura;

VISTO l'art. 22 della Legge n. 240 del 30.12.2010;

VISTO l'art. 6, comma 2-bis, della Legge n. 11 del 27 Febbraio 2015, pubblicata sulla G.U. n. 49 del 28/2/2015;

Vista la delibera n. 17_ del __19/10/18__ di approvazione della "**DICHIARAZIONE DI IMPEGNO ALL'ATTUAZIONE DELLA CARTA EUROPEA DEI RICERCATORI E DI UN CODICE DI CONDOTTA**";

Vista la delibera n. 18_ del __19/10/18__ di approvazione del **Regolamento per gli assegni di ricerca**;

Visto il contratto: di n. 1 assegno di ricerca della durata di 12 mesi, rinnovabili, dal titolo "Caratterizzazione merceologica e tecnologica di accessioni di GRANI ANTICHI SICILIANI" in scadenza il 31/01/20;

Visto il progetto di Ricerca “Caratterizzazione morfo-biologica e genetica di un gruppo di frumenti duri siciliani denominati -Bufale-” declinato in condivisione con il Di3A della Facoltà di Scienze Agrarie dell’Università di Catania e considerato la necessità di proseguire nell’attività anche per l’anno 2020;

Visto la relazione finale del Dott. Michele Bizzini assegnista di ricerca e la richiesta dello stesso di rinnovo dell’assegno di ricerca per l’anno 2021;

Visto la D.D. n.02/Acc.Collab. con la quale il Direttore propone il rinnovo dell’assegno;

Visto l’ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA VALORIZZAZIONE E LA QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA AGRICOLO ED AGROALIMENTARE DELLA SICILIA stipulato tra il Dipartimento Agricoltura della Regione Siciliana e la Stazione Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia il 30/09/2020 e il progetto (Allegato 1) dell’Accordo di collaborazione “Valorizzazione dei Grani Antichi Siciliani” d’importo pari ad €. 70.000,00 (€ Settantamila/00);

Visto il D.D.G. n. 4084 del 02/12/2020 con il quale viene approvato l’Accordo di collaborazione “Valorizzazione dei Grani Antichi Siciliani” e impegnata la relativa somma di €. 70.000,00 sul cap. 147311 “Contributi per la razionalizzazione degli interventi nel settore agricolo ed agroalimentare”;

Considerato che il progetto di Ricerca “Caratterizzazione morfo-biologica e genetica di un gruppo di frumenti duri siciliani denominati -Bufale **rientra pienamente nel programma** dell’“Accordo di collaborazione “Valorizzazione dei Grani Antichi Siciliani”;

Si dispone di prorogare di 12 mesi l’assegno di ricerca dell’Ente “Caratterizzazione merceologica e tecnologica di accessioni di GRANI ANTICHI SICILIANI” in scadenza il 31/01/22, garantendo la copertura finanziaria con il progetto Accordo di collaborazione “Valorizzazione dei Grani Antichi Siciliani “

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto

Il presente contratto ha per oggetto il conferimento di un assegno per lo svolgimento dell’attività di ricerca relativa al progetto dal titolo “**Caratterizzazione merceologica e tecnologica di accessioni di GRANI ANTICHI SICILIANI**” da svolgersi presso Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura

Art. 2

Durata

L’assegno di ricerca ha durata di 1 (uno) anno a decorrere dallo 01/02/21 e fino al 31/01/22; Il rapporto contrattuale rimane sospeso nei casi di astensione obbligatoria per maternità, congedo parentale e congedo per malattia e prorogata secondo le norme vigenti. Non costituisce sospensione un periodo complessivo di assenza giustificata non superiore a trenta giorni in un anno.

L’assegno di ricerca potrà essere rinnovato, sulla base di quanto deliberato in merito dalla Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura, nei limiti e con le modalità previste dall’art. 22 della Legge 240/2010 e dal Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca della Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura.

Art. 3

Compenso e trattamento fiscale e contributivo

L'importo annuo lordo dell'assegno di ricerca, è fissato in euro € 19.367,00 (euro diciannovemilatrecentosessantasette/00), al netto degli oneri a carico della Stazione di Granicoltura per il periodo indicato all'art. 2.

L'assegno sarà erogato all'Assegnista in rate mensili posticipate, di pari importo.

Al contratto si applicano in materia fiscale le disposizioni di cui all'art. 4 della L. 13 agosto 1984, n. 476 e smi nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2, c. 26 e ss., della L. 8 agosto 1995, n. 335 e smi; in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale 12.07.2007, pubblicato nella GU n. 247 del 23.10.2007 e, in materia di congedo per malattia, l'art. 1, c. 788, L. 27.12.2006, n. 296 e smi.

Per quanto riguarda i rischi da responsabilità civile verso terzi, l'assegnista sarà coperto da polizza assicurativa stipulata dalla Stazione di Granicoltura.

Il titolare dell'assegno dovrà provvedere a sue spese alla stipula di una polizza assicurativa contro gli infortuni.

Oltre al corrispettivo, all'Assegnista spetterà il trattamento di missione previsto dal Regolamento di Stazione di Granicoltura, soltanto per le missioni preventivamente autorizzate dal Responsabile del Progetto.

Art. 4

Obblighi dell'assegnista

L'assegnista s'impegna a prestare in favore della Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura la propria opera di partecipazione al progetto di ricerca citato in premessa per il periodo indicato nell'art. 2.

L'assegnista svolgerà la propria attività secondo il programma concordato con il responsabile scientifico della ricerca.

L'attività di ricerca sarà improntata a caratteristiche di flessibilità inerenti alle esigenze del suddetto programma. Essa ha carattere continuativo, non meramente occasionale ed è coordinata con l'attività globale per la realizzazione del progetto.

Lo svolgimento della ricerca sarà effettuato in condizione di autonomia, senza orario di lavoro predeterminato e senza alcun vincolo di subordinazione.

Per lo svolgimento dell'attività di ricerca, l'assegnista avrà diritto ad accedere alle strutture e ai servizi di ricerca della Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura e di usufruire dei servizi a disposizione secondo le normative vigenti nella struttura.

L'assegnista si impegna a osservare le norme regolamentari e di sicurezza in vigore presso la Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura. Egli s'impegna, altresì, ad attenersi a quanto disposto dal Codice Etico, dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e ad uniformarsi alle norme di protezione e sicurezza, anche in campo sanitario, in vigore presso la Stazione di Granicoltura.

Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, didattico di cui l'assegnista entrerà in possesso nello svolgimento dell'attività di ricerca devono essere considerati strettamente riservati e pertanto non ne è consentito un uso per scopi diversi da quelli di cui al presente contratto.

L'Assegnista, con la sottoscrizione del presente contratto, è informato che la Stazione di Granicoltura è titolare dei dati personali conferiti dallo stesso e ne autorizza il trattamento. I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi in adempimento di normative o che svolgono servizi per

conto della Stazione di Granicoltura che ne effettuerà il trattamento per i fini del contratto stesso e degli atti connessi e conseguenti, con le modalità indicate dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. Fatto salvo il diritto morale riconosciuto dalla legge all'autore dell'opera o invenzione, la Stazione di Granicoltura è titolare esclusiva dei diritti di proprietà intellettuale sui risultati ottenuti nel corso dell'attività svolta dall'Assegnista in esecuzione del presente contratto e in esito allo svolgimento del progetto di ricerca. Lo svolgimento dell'attività di ricerca, dovunque e comunque effettuato, non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro subordinato.

Art. 5

Risoluzione e recesso dal contratto

Ai sensi del Regolamento della Stazione Granicoltura per il conferimento di assegni di ricerca, il contratto si risolverà nei seguenti casi:

- Ingiustificato mancato inizio dell'attività o ritardo nell'effettivo inizio dell'attività;
- ingiustificata sospensione dell'attività per un periodo che rechi pregiudizio al programma di ricerca;
- violazione del regime delle incompatibilità stabilito dall'art. 6, reiterato dopo un primo avviso;
- giudizio negativo espresso dal responsabile scientifico nella persona del Direttore della Stazione di Granicoltura.

Le parti possono recedere dal contratto in ogni tempo, con preavviso di 30 giorni.

In tal caso vengono fatte salve le spese già sostenute e gli impegni assunti fino alla data del recesso.

Art. 6

Divieti di cumulo ed incompatibilità

Il presente contratto non può essere cumulato con altri contratti di assegni di ricerca, né di collaborazione all'attività di ricerca.

L'assegno di ricerca non può essere cumulato con un reddito imponibile personale annuo lordo di lavoro dipendente, di cui all'art. 49 del TUIR – titolo I, capo IV, superiore a €16.000,00.

L'assegno non può essere cumulato con borse di studio o per attività di ricerca a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca svolta dal medesimo.

L'assegnista non può partecipare, durante tutto il periodo di durata del presente contratto, a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero.

Il dipendente in servizio presso Pubbliche Amministrazioni, anche se part time, titolare dell'assegno di ricerca deve essere collocato in aspettativa senza assegni.

Non possono fruire degli assegni di ricerca i dipendenti di datori di lavoro privati, ancorché part-time.

Previo integrale assolvimento dei propri compiti e previa autorizzazione scritta del responsabile scientifico, l'assegnista può esercitare attività di lavoro autonomo occasionale, a condizione che essa:

- sia compatibile con l'esercizio dell'attività di ricerca;
- non pregiudichi lo svolgimento dell'attività di ricerca;
- non comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta.

Art. 7

Norme di rinvio e foro competente


Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si fa riferimento alle norme contenute nella Legge 30 dicembre 2010, n. 240 s.m.i. e norme attuative, e nel vigente Regolamento assegni di ricerca della Stazione di Granicoltura.

In caso di inadempimento contrattuale, anche se dovuto a cause di forza maggiore, si applicano le disposizioni contenute nel libro IV, titolo II, capo XIV del Codice Civile in quanto compatibili con il presente atto.

Ogni controversia relativa al presente contratto, incluse quelle che riguardano l'esistenza, la validità, l'interpretazione, l'esecuzione, l'inadempimento o la risoluzione del contratto, sarà devoluta in via esclusiva al giudice competente del Foro di Caltagirone.

CALTAGIRONE,

L'ASSEGNISTA



IL PRESIDENTE del CdA




IL DIRETTORE

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti dichiarano di aver letto le clausole ed i patti contenuti negli artt. 5, 6 e 7 del presente contratto e di approvarli specificatamente.

L'ASSEGNISTA



IL PRESIDENTE del CdA



IL DIRETTORE

DICHIARAZIONE
(ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)

La sottoscritto (Cognome e Nome) BIZZINI MICHELE
Cittadino/a ITALIANO nato/a a CALTAGIRONE (PR. CT) il
17/12/1986 codice fiscale BZZMHL86T17B428U residente in
CALTAGIRONE via/piazza TOMMASO FAZELLO 5 consapevole delle sanzioni penali, nel
caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato
emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (articolo 75 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445)

DICHIARA

- a) di iscriversi / di essere già iscritto alla gestione separata INPS ex art. 2 comma 26 L. 335/95
- b) di essere iscritto alla seguente altra forma previdenziale obbligatoria _____
- c) di essere pensionato titolare di rendita diretta e di non cumulare un reddito imponibile personale
annuo lordo di lavoro dipendente, di cui ~~come definito~~ dall'art. 49 del TUIR, titolo I, capo IV,
superiore a € 16.000,00 **si** **no**
- d) che la propria professione abituale è RICERCATORE
- e) che il proprio codice iban è il seguente IT 84N0306983916100000007222 (27
CARATTERI ALFANUMERICI)

Il sottoscritto si impegna a comunicare al Direttore Stazione di Granicoltura qualsivoglia
sopraggiunta variazione riguardante le precedenti informazioni.

Il sottoscritto dichiara infine di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali, ai
sensi del DLgs. 30.06.2003, n. 196, nell'ambito del procedimento e degli adempimenti conseguenti
per il quale la presente dichiarazione viene resa.

CALTAGIRONE, 25/01/2021

L'ASSEGNISTA

Michele Bizzini